

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019**

**133/2019/R/EEL**

**VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L'AVVIO DEL COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060<sup>a</sup> riunione del 9 aprile 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A "Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018" alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: Regolamento CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'*Energy Regulatory Forum*" (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante "Modalità di recupero dei costi sostenuti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del

- giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/1222 (CACM)” (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. per l’avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 69/2019/R/eel);
  - la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
  - la lettera del Presidente di ERF del 10 maggio 2017 al Comitato europeo dei NEMO e a Entso-e con cui i regolatori europei hanno fornito un atto di indirizzo in merito alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione dei costi sostenuti per l’istituzione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell’art. 80 del Regolamento CACM;
  - la comunicazione di GME del 15 marzo 2019, prot. Autorità 7278 del 25 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 25 marzo 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento CACM prevede che il mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, si basi sull’allocazione implicita della capacità di trasporto tra zone di offerta per mezzo di asta;
- il Regolamento CACM prevede che, per ragioni di efficienza e di rapidità, i NEMO possano istituire il *coupling* unico del giorno prima utilizzando soluzioni concordate prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso;
- in particolare, l’articolo 7, comma 2, del Regolamento CACM prevede che i NEMO espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- l’articolo 7, comma 3, del Regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e ad ACER un piano che stabilisca come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
- l’Autorità, con deliberazione 467/2017/R/eel, ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
- il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui:

- adottare la soluzione già concordata, sviluppata prima dell'entrata in vigore del Regolamento CACM, denominata *Price Coupling of Regions* (di seguito: Soluzione PCR), come punto di partenza per l'esecuzione della funzione di MCO per il mercato del giorno prima;
  - assolvere a specifici adempimenti di natura tecnica;
  - assolvere a specifici adempimenti di natura contrattuale;
- riguardo agli adempimenti di natura contrattuale, il Piano MCO prevede la sottoscrizione da parte dei NEMO, prima dell'avvio del *coupling* unico del giorno prima, dei seguenti contratti e accordi di cooperazione:
  - *All NEMO Cooperation Agreement* (di seguito ANCA);
  - *All NEMO Day Ahead Operational Agreement* (di seguito ANDOA);
- riguardo al contenuto dei contratti, il Piano MCO prevede:
  - che l'ANCA stabilisca la regola dell'unanimità per le decisioni dei NEMO relative all'implementazione ed al funzionamento del *coupling* unico infragiornaliero ed il ricorso gerarchico all'organo di vertice dalla *governance* dei NEMO (di seguito: All NEMO Committee) in caso di disaccordo;
  - che l'ANDOA stabilisca le regole per la cooperazione tra i NEMO relativamente ai seguenti ambiti:
    - il disegno, i test e le richieste di cambiamento degli strumenti utilizzati per assolvere alla funzione di MCO per il *coupling* unico del giorno prima,
    - la gestione quotidiana delle operazioni richieste per l'esercizio della funzione di MCO per il *coupling* unico del giorno prima;
- a fronte di una richiesta da parte di tutti i gestori di rete e i NEMO impegnati nell'istituzione del *coupling* unico del giorno prima e del *coupling* infragiornaliero, i regolatori europei, nell'ambito di ERF, hanno unanimemente adottato un atto di indirizzo (di seguito: atto di indirizzo ERF) per consentire di individuare le modalità di presentazione dei costi di cui all'articolo 80, del Regolamento CACM, chiarendo in particolare:
  - che le categorie di costi comuni, regionali e nazionali debbano intendersi applicate a tre tipologie di costi, ovvero i costi sostenuti dai soli gestori di rete, quelli sostenuti dai soli NEMO e quelli sostenuti congiuntamente da NEMO e gestori di rete;
  - la definizione dei parametri numerici con cui applicare i criteri di ripartizione di cui all'articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM;
  - la decorrenza a far data dal 14 febbraio 2017 della regola di ripartizione di cui sopra;
- l'atto di indirizzo ERF consente, quindi, di identificare la data del 14 febbraio 2017 come il limite temporale oltre il quale i costi sostenuti nell'ambito dei progetti per il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere trattati ai sensi del Regolamento CACM, sia con riferimento alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione, sia con riferimento alle modalità di riconoscimento da parte delle autorità di regolazione;

- con la deliberazione 658/2018/R/eel l’Autorità ha stabilito le modalità di recupero dei costi sostenuti da GME per l’istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, prevedendo in particolare che il recupero dei costi sostenuti da GME per l’istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima avvenga attraverso i corrispettivi per la partecipazione al mercato;
- con la deliberazione 69/2019/R/eel l’Autorità ha verificato positivamente:
  - lo schema del contratto DAOA – *Day Ahead Operations Agreement* predisposto congiuntamente dai NEMO e dai gestori di rete al fine di regolare la loro cooperazione in vista dell’operatività del *coupling* unico del giorno prima;
  - lo schema del contratto *Service Level Agreement* con la società *Joint Auction Office* (JAO), predisposto congiuntamente dai NEMO e dai gestori di rete al fine di regolare il loro accordo commerciale con la società JAO finalizzata principalmente alla gestione delle rendite di congestione;
  - lo schema del contratto *TSO Cooperation Day Ahead (TCDA)* predisposto dai soli gestori di rete per regolare la loro cooperazione nell’ambito del *coupling* unico del giorno prima.

#### CONSIDERATO CHE

- in data 3 marzo 2016, alcuni NEMO, tra cui GME, hanno stipulato un accordo temporaneo di cooperazione, l’Interim NEMO Cooperation Agreement (di seguito: INCA), al fine di facilitare la cooperazione tra NEMO nel periodo che precede la finalizzazione del contratto ANCA;
- in vista della sottoscrizione, GME con comunicazione 25 marzo 2019, ha trasmesso all’Autorità lo schema del contratto ANCA;
- il contratto ANCA entra in vigore il 28 marzo 2019, ha durata illimitata salvo recesso delle parti e si compone di un corpo principale e di 9 allegati;
- alle parti che non potranno sottoscrivere il contratto prima del 28 marzo 2019, le prescrizioni del contratto si applicheranno retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione e la partecipazione alle riunioni di All NEMO Committee, fino alla data della sottoscrizione, sarà consentita senza poter esercitare diritto di voto;
- il contratto ANCA
  - adotta i seguenti principi di cooperazione:
    - salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato,
    - la responsabilità per gli impegni assunti dalle parti è individuale e, conformemente ai principi di sussidiarietà e decentralizzazione, le parti agiscono in autonomia,
    - in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali;
  - stabilisce una struttura di *governance* basata su un unico organismo, All NEMO Committee, che decide generalmente all’unanimità, salvo alcuni casi

espressamente indicati nel contratto, tra cui l'approvazione delle proposte da sottoporre ai regolatori ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CACM, in cui All NEMO Committee decide a maggioranza qualificata:

- impone alle parti, tra gli altri, gli obblighi:
  - di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata, non superiore a 100 mila Euro l'anno, in caso di danno prodotto a causa di violazione degli obblighi contrattuali in assenza di dolo;
  - di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata di ammontare pari al danno prodotto, in caso di dolo;
  - di sostenere, in parti uguali i costi derivanti dagli emendamenti al contratto a seguito di cambiamenti nel quadro legale o regolatorio europeo e nella loro totalità i costi derivanti dagli emendamenti al contratto a seguito di cambiamenti nel quadro legale o regolatorio a cui la parte richiedente è sottoposta,
- consente l'adesione al contratto a tutte le persone giuridiche designate NEMO, sia all'interno della Unione europea che all'esterno. In quest'ultimo caso è necessario che il richiedente sia autorizzato dall'autorità competente e che l'accesso al contratto sia conforme alle previsioni di legge o regolatorie (come, ad esempio, un accordo intergovernativo con l'Unione europea);
- prevede che All NEMO Committee, sentite le autorità di regolazione rilevanti, possa espellere dal contratto la parte a cui sia stata revocata la designazione di NEMO, che sia insolvente o che abbia violato il contratto;
- stabilisce, nell'Allegato 2, le regole per la ripartizione dei costi tra le parti, in particolare prevedendo che:
  - i costi comuni relativi al funzionamento del Comitato di tutti i NEMO sono composti in parti uguali dai costi comuni sostenuti dai NEMO per istituire ed emendare il *coupling* unico del giorno prima ed i costi sostenuti per istituire ed emendare il *coupling* unico infragiornaliero,
  - per il calcolo della quota di ripartizione tra Stati membri e Paesi terzi dei costi comuni si applichi la seguente formula:

$$\frac{1}{8} \frac{1}{MS} + \frac{5}{8} \frac{C_x}{TC} + \frac{2}{8} \frac{TV_x}{TTV}$$

dove:

- a) MS è il numero complessivo di Stati membri e Terze Parti;
- b) C<sub>x</sub> è il consumo di energia nel singolo Stato membro o Paese terzo desumibile dall'Eurostat Report 105a;
- c) TC è il consumo complessivo di energia in tutti gli Stati membri e Paesi terzi desumibile dall'Eurostat Report 105a;
- d) TV<sub>x</sub> è il totale dei volumi negoziati in ciascuno Stato Membro o Paese terzo calcolato come somma di tutti i prodotti effettivamente negoziati da ciascun NEMO (sia designato che

- con passaporto). Fino a successivo provvedimento delle Autorità di Regolazione, TV<sub>x</sub> sarà calcolato come C<sub>x</sub>;
- e) TTV è il totale dei volumi complessivi negoziati tra tutti gli Stati membri e Paesi terzi. Fino a successivo provvedimento delle Autorità di Regolazione, TTV sarà calcolato come TC;
- i costi comuni sostenuti dal Comitato temporaneo di tutti i NEMO a partire dal 14 febbraio 2017 sino al trimestre in cui entra in vigore l'ANCA sia considerati costi relativi all'ANCA;
  - per l'anno 2017, i costi sostenuti dal Comitato temporaneo di tutti i NEMO ammontano ad Euro 353.217;
  - per l'anno 2018, i costi sostenuti dal Comitato temporaneo di tutti i NEMO ammontano ad Euro 313.201;
  - i costi comuni allocati ai NEMO che aderiscono al contratto successivamente al momento della stipula iniziale siano prefinanziati da tutte le parti del contratto, in proporzione alle quote di ripartizione previste dall'articolo 80 del Regolamento CACM;
  - le parti che aderiscono al contratto successivamente al momento della stipula iniziale paghino la quota di loro spettanza dei costi comuni sostenuti a partire dal 14 febbraio 2017 fino al momento dell'adesione (di seguito: costi storici).

**CONSIDERATO CHE:**

- in vista della sottoscrizione, con la stessa comunicazione 25 marzo 2019, GME ha inviato all'Autorità lo schema del contratto ANDOA;
- il contratto ANDOA entra in vigore il 28 marzo 2019, ha durata illimitata salvo recesso delle parti e si compone di un corpo principale e di 13 Allegati;
- analogamente al contratto ANCA, il contratto ANDOA prevede che alle parti che non potranno sottoscrivere il contratto prima del 28 marzo 2019, le prescrizioni del contratto si applicheranno retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione e la partecipazione alle riunioni degli organi decisionali, fino alla data della sottoscrizione, sarà consentita senza poter esercitare diritto di voto;
- conformemente a quanto previsto dal Piano MCO, il contratto ANDOA stabilisce i principali termini e condizioni, i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico del giorno prima. In particolare, il contratto ANDOA:
  - adotta, tra gli altri, i seguenti principi di cooperazione:
    - salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato e la responsabilità delle obbligazioni e impegni assunti è individuale e non congiunta;
    - in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali;

- le parti sono tenute a cooperare in buona fede e ad adottare un trattamento reciprocamente non discriminatorio;
- distingue tra una fase transitoria, in cui i progetti regionali di *market coupling* del giorno prima, *Multi Regional Coupling (MRC)* e *Four Markets Market Coupling (4MMC)* sono separati ed una fase a regime, in cui i progetti regionali si fondono per dare avvio al *coupling* unico del giorno prima;
- stabilisce una struttura di *governance* basata su un unico organismo decisionale, il NEMO Day Ahead Steering Committee (di seguito: NEMO DA SC), che decide all'unanimità, in mancanza della quale è previsto il ricorso gerarchico ad All NEMO Committee, conformemente a quanto stabilito dal Piano MCO e dall'ANCA. In particolare, il NEMO DA SC decide in merito a:
  - richieste di cambiamento e sviluppo degli strumenti utilizzati per svolgere la funzione di MCO per il *coupling* unico del giorno prima;
  - proposte di investimento, da sottoporre ad approvazione di All NEMO Committee;
  - regole e procedure attinenti all'operatività della funzione di MCO per il mercato del giorno prima;
- disciplina i successivi sviluppi degli strumenti utilizzati per espletare la funzione di MCO per il *coupling* unico del giorno prima attraverso un'apposita procedura per il controllo dei cambiamenti, descritta nell'Allegato 4;
- distingue due categorie di controparti:
  - le controparti operative, che si avvalgono della funzione di MCO per abbinare le offerte e per allocare la capacità;
  - le controparti non operative, che non si avvalgono della funzione di MCO;
- distingue le decisioni in:
  - decisioni comuni, per le quali tutte le parti hanno diritto di voto,
  - decisioni operative congiunte, per le quali solo le parti operative hanno diritto di voto,
  - decisioni operative regionali, per le quali solo le parti operative della regione interessata hanno diritto di voto;
 ed adotta modalità di tutela degli interessi delle parti non-operative, attribuendo a NEMO DA SC il compito di risolvere le controversie;
- impone alle parti operative l'obbligo di considerare in buona fede le obiezioni sollevate dalle parti non operative, attraverso nota scritta indirizzata al NEMO DA SC, rispetto alle decisioni operative che possono ledere gli interessi delle parti non operative e di risolvere la controversia tramite decisione unanime presa all'interno del NEMO DA SC dalle parti operative e da quelle parti non operative che hanno sollevato le obiezioni;
- impone di svolgere i compiti assegnati congiuntamente ai NEMO dal Regolamento CACM, dal Piano MCO e dal contratto DAOA;

- impone alle parti, tra gli altri, l'obbligo di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata, non superiore a 100 mila Euro l'anno, in caso di negligenza o colpa lieve e di corrispondere un indennizzo corrispondente all'ammontare del danno in caso di frode o dolo;
- stabilisce, nell'Allegato 7, relativamente alla ripartizione dei costi comuni sostenuti dai soli NEMO a partire dal 14 febbraio 2017, le stesse regole e criteri definiti nell'Allegato 2 dell'ANCA per la ripartizione dei costi comuni, ivi compreso l'obbligo per le parti che aderiscono successivamente alla data di stipula iniziale di pagare i costi storici e attribuisce all'Italia
  - una quota di costi comuni sostenuti nel 2017 e nel 2018 per istituire ed emendare il *coupling* unico del giorno prima rispettivamente pari al 10,030% del totale e al 10,156% del totale;
  - una quota di costi comuni per operare il *coupling* unico del giorno prima a partire dal primo mese successivo a quello in cui entra in vigore in contratto pari al 10,456% del totale dei costi operativi comuni;
- stabilisce i costi comuni sostenuti dai NEMO dal 14 febbraio 2017 al mese precedente l'entrata in vigore del contratto nell'ammontare di Euro 2.296,094,92.

**RITENUTO CHE:**

- gli schemi contrattuali ANCA e ANDOA siano conformi a quanto previsto dal Piano MCO;
- i criteri di ripartizione dei costi tra le parti contenuti negli schemi contrattuali ANCA e ANDOA siano conformi a quanto stabilito nell'articolo 80 comma 3 del Regolamento CACM, così come integrato dall'atto di indirizzo ERF;
- la stipula da parte di GME dei contratti ANCA e ANDOA sia necessaria per consentire l'avvio del *coupling* unico del giorno prima per le zone di offerta italiane

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente gli schemi contrattuali del contratto ANCA e del contratto ANDOA;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al GME;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
Stefano Besseghini